



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter l.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, dichiara aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco di tutti i beni del debitore;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;

ritenuto che non vi è reddito sufficiente, oltre a quello necessario al mantenimento del debitore, da destinare alla liquidazione;

rilevato che, in assenza di reddito, il padre del ricorrente verserà 100 euro mensili per sostenere i costi della procedura di liquidazione per un totale di € 4.800,00; ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

ritenuto che è stata depositata la relazione particolareggiata dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES nella persona del gestore avv. Fabio Guarasci;

P.Q.M.

NOMINA

l'Organismo di Composizione della Crisi UNES nella persona del gestore avv. Fabio Guarasci quale liquidatore e

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico del debitore istante, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

DISPONE

che l'OCC, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione .

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

INVITA

il nominato liquidatore **a subentrare ai sensi dell'art 14 nonies L. 3/2012** (secondo cui "*Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi*") **nelle procedura 282/04 Rg. Es.** (G.E. Dott. Francesco



Lentano) e ciò anche al fine di evitare duplicazioni di spese ed in considerazione della natura dell'immobile (per cui non si pongono problemi di esigenze abitative), stante l'imminente tentativo di vendita che si terrà **in data 14/1/2021.**

Il liquidatore sarà tenuto a depositare nel fascicolo telematico della presente liquidazione, entro il 24/1/2021, relazione contenente le motivazioni dettagliate per l'eventuale mancato subentro nella procedura esecutiva.

Si avverte che è onere della parte interessata dare comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell'esecuzione pendente.

Si comunichi.

Catania, 12/01/2021

Il Giudice
Laura Messina